

Allegato B
TABELLA

IGIENE E SANITA'

Codici	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	1 15 (7)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	Indicazione degli atti soggetti a tassa			
0101	<p>Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:</p> <p>a) fino a 15.000 abitanti b) da 15.001 a 40.000 abitanti c) da 40.001 a 100.000 abitanti d) da 100.001 a 200.000 abitanti e) da 200.001 a oltre 500.000 abitanti</p> <p>(D.P.R. 14 gennaio 1972, n.4, art 1, 2° comma, lettera m)</p> <p>Nota: la tassa è riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari. La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.</p> <p>La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.</p> <p>Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'articolo 369 del suddetto T.U. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U.</p> <p>Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n.1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.</p> <p>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne – esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico – da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n.833).</p> <p>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.</p>		<p>695,00 1.111,00 1.666,00 2.221,00 5.552,00</p>	<p>139,00 223,00 334,00 445,00 1.111,00</p>

<p>Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti 17,55 - nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti 28,40 - nei comuni con popolazione da 40001 a 100.000 abitanti 56,81 - nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti 139,44 - nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti 195,22 <p>I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n.1107; nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti 34,08 - nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti 42,34 - nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti 83,66 - nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti 167,33 - nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 334,14 <p>Le tasse ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dalla ISTAT, vanno corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno.</p>	
---	--

Codici	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	2 22 (10)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	Indicazione degli atti soggetti a tassa			
0102	<p>Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art.199, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni. D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art. 27, lettera f). Decreto ministeriale 20 agosto 1992.</p> <p>Nota: L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art.4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).</p> <p>Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art.5 del regolamento n.1924 del 1919, citato).</p> <p>Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.</p>		1.291,14	

Codici	Numero d'ordine	3	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	24 (11)		
	Indicazione degli atti soggetti a tassa			
0103	Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art.30 del D.P.R. 19 maggio 1958, n.719). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettere e) ed f) Decreto ministeriale 20 agosto 1992		619,75	

Codici	Numero d'ordine	4	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	25 (12)		
	Indicazione degli atti soggetti a tassa			
0104	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di: (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n.854). a)stabilimenti termali – balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie. D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.27, lettera a) Decreto ministeriale 20 agosto 1992		1.291,14	619,75

Codici	Numero d'ordine	4	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	25 (12)		
	Indicazione degli atti soggetti a tassa			
0105	b)gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia D.P.R.14.01.1972,n.4, art. 1, 2°comma, lettera e). D.M 20.8. 1992 Nota: Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali, i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. E' soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni,ecc.) o dai comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art.18 regolamento 28.09.1919, n.1924). Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle Leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterpia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura: 1)apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt €. 139,44 2)apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt €56,81 I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà per ciascuno degli altri. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico. Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N. Gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza, gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati. Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		1.291,14	619,75

Codici	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	Tassa di rilascio	Tassa Annuale
0106	Indicazione degli atti soggetti a tassa		
	<p>Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n.854):</p> <p>1)per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'istituto ha non più di 50 posti letto - se l'istituto ha non più di 100 posti letto - se l'istituto ha più di 100 posti letto 	<p style="text-align: right;">722,52</p> <p style="text-align: right;">1.666,09</p> <p style="text-align: right;">4.164,19</p>	<p style="text-align: right;">361,52</p> <p style="text-align: right;">833,04</p> <p style="text-align: right;">2.082,35</p>
	<p>2)per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico.</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n.4, art.1, lettera e).</p> <p>Nota: Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione.</p> <p>Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purchè siano diretti da medici.</p> <p>Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorchè vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.</p> <p>Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopraindicata, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.</p> <p>Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.</p> <p>Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.</p> <p>Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.</p> <p>Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.</p> <p>Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>	139,44	69,72

Codice	Numero d'ordine	10	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	37		
	(D.P.R. (641/72)	(17)		
0112	Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art.1 della legge 6 ottobre 1950, n.836, e art. 1 D.P.R. 30 maggio 1953, n.567. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l). Decreto ministeriale 20 agosto 1992		1.291,14	
	Nota: La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.			

Codice	Numero d'ordine	11	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	37 – bis		
	(D.P.R.641/72)	(18)		
0113	Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art.6 della legge 8 marzo 1968, n.399. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.27, lettera l). Decreto ministeriale 20 agosto 1992		129,11	

Codice	Numero d'ordine	12	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	39		
	(D.P.R. 641/72)	(19)		
0114	Autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata (art.1 della legge 3 febbraio 1963, n.127): a)se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio b)in tutti gli altri casi D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l) e art. 75. Decreto ministeriale 20 agosto 1992		774,69 103,29	

Codice	Numero d'ordine	13	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	41		
	(D.P.R. 641/72)	(20)		
0115	Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate: a)per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art.1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, integrato dall'art.40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 7 del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256). b)per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art.40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n.854, e art.8 del D.P.R. n. 1256 del 1958, succitato. D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.27, lettera l).		258,23 154,94	

PESCA

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	18 (10) 54	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0201	Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art.3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni: Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50 Tipo C: licenza per la pesca con canna , con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50 Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50 D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11, art.1, lettera p).		31,50 16,01 9,81 8,52	31,50 16,01 9,81
<p>Nota: le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.</p> <p>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.</p> <p>Alle tasse sopraindicate è aggiunta la soprattassa annuali di: € 12,14 per le licenze di tipo A; € 6,71 per le licenze di tipo B; € 3,36 per le licenze di tipo C; da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio regionale.</p> <p>Il versamento della tassa e della soprattassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non è dovuto.</p>				

SCARICHI DI ACQUE DI RIFIUTO IN ACQUE PUBBLICHE

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	20 174	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0801	Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art.15, 2° comma, e art.9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319). D.P.R 15 gennaio 1972, n.11, art.1. D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.100. Nota: Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		83,67	42,35

FIERE E MERCATI

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R.. 641/72)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0204	24 – bis (10/a)	200,00	50,00
	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n.112, articolo, 2, commi 3 e 4). N.B. riguarda esclusivamente le autorizzazioni rilasciate ai non residenti in Sicilia. L.R. 30/6/2006 n. 1, art.9		

ACQUE MINERALI E TERMALI – CAVE TORBIERE

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 D.P.R.. 641/72)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0601	28 163 (99/1)	83,67	
	Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.620, articoli 1 e 2. D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art.1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61. Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.		

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R.. 641/72)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0602	29 165 (101)	416,78	
	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art.8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443). D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art.1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.61.		

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R.. 641/72)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0603	30 167 (103)	416,78	
	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art.27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443). D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.61.		

Codice	Numero d'ordine	31	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	168		
	(D.P.R.. 641/72)	(104)		
0604	Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art.22, comma 2, regio decreto 29 luglio 1927, n.1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art.45, comma 2, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art.7 del decreto Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.620). D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.61.		42,35	

Codice	Numero d'ordine	32	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	169		
	(D.P.R.. 641/72)			
0605	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, e art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.620. D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.61. Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.		833,04	

Codice	Numero d'ordine	33	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	170		
	(D.P.R.. 641/72)			
0606	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art.45, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, art.7). D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art.1, lettera e). D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art. 62. Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.		167,33	

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LOCALI

Codice	Numero d'ordine	40	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	184		
	(D.P.R. 641/72)	(110)		
0707	Concessione per servizi pubblici – di interesse regionale – di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art.7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall'art. 14 della legge 18 marzo 1968, n.413: per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione: a)portata sino a 35 ql. b)portata oltre 35 ql. D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art.1, lettera b).		25,82 34,09	25,82 34,09

<p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.</p> <p>Nota: Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa.</p> <p>La sopraindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>		
--	--	--

Codice	Numero d'ordine	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	41 (12) D.P.R. 121/61 185 (D.P.R. 641/72) (111)		
0708	<p>Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici – di interesse regionale – per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.771:</p> <p>1)autoservizi con frequenza giornaliera</p> <p>2)autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana.</p> <p>3)autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana</p> <p>4)concessione di servizi automobilistici di gran turismo:</p> <p>a)autoservizi con frequenza giornaliera</p> <p>b)autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana</p> <p>c)autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana</p> <p>5)autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti per ciascun anno di durata della concessione</p> <p>6)autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:</p> <p style="padding-left: 20px;">per il primo giorno di validità</p> <p style="padding-left: 20px;">per ogni giorno ulteriore di validità</p> <p>La tassa annuale è dovuta soltanto per le concessioni aventi durata superiore ad un anno.</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art. 1, 2° comma, lettera b).</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.84.</p> <p>Nota: Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per i periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.</p> <p>Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art.12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.</p> <p>I concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:</p> <p>1)se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) da 1 a 20 Km. € 0,14</p> <p style="padding-left: 20px;">b) da 20,01 a 40 Km. € 0,41</p> <p style="padding-left: 20px;">c) da 40,01 a 60 Km. € 0,83</p>	<p>196,25</p> <p>118,27</p> <p>40,03</p> <p>118,27</p> <p>71,79</p> <p>24,27</p> <p>4,91</p> <p>6,20</p> <p>2,58</p>	<p>196,25</p> <p>118,27</p> <p>40,03</p> <p>118,27</p> <p>71,79</p> <p>24,27</p>

	d) da 60,01 a 80 Km. € 1,39 e) oltre 80 Km. € 2,07		
	2) se di competenza comunale per ogni giorno di effettivo servizio € 0,26		
	La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/1961 (D.P.R. 641/72)		Tassa di rilascio	Tassa annuale
0709	46 197			
	Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art.34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale: per il primo giorno di permesso per ogni giorno di ulteriore validità D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art.1, lettera b) ed art.3, lettera c). D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.84. D.M. 27 febbraio 1998 Circ. Ass. n. 14021/1.S.A./2TR del 21 maggio 1998		14,46 9,30	

IDROCARBURI – CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

CODICE	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0607	<ul style="list-style-type: none"> Concessione e autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (art.16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n.1034, regolamento 27 ottobre 1971, n.1269, art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e s.m.i.). Concessione e autorizzazioni relative all'installazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi autostradali (art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e s.m.i.) Note: Ogni eventuale successiva autorizzazione è soggetta al pagamento della tassa governativa regionale di euro 1.000. 	300,00 500,00	150 250,00

CODICE	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0608	Concessioni e autorizzazioni relative ai depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali, lubrificanti e carburanti agli impianti di riempimento o travaso di gas di petrolio liquefatti (regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 357; leggi 21 marzo 1959, n.327, e 28 marzo 1962, n.169)	309,87	

0609	Concessione per l'esercizio della distribuzione e della vendita con recipienti propri di gas di petrolio liquefatti (art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n.7): a)per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unità – tassa di rilascio e annuale b)per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unità – tassa di rilascio e annuale	103,29 206,58	103,29 206,58
0610	Permesso per la ricerca di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi (articoli 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.	300,00	
0611	Autorizzazione a disporre delle sostanze minerali estratte (art.12, secondo comma, del citato decreto n. 1443 del 1927).	129,11	
0612	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali (art.8 del citato decreto n. 1443 del 1927).	309,87	
0613	Concessione per la coltivazione di miniere di sostanze di cui al codice 610 (art.18 del citato decreto n. 1443 del 1927).	619,75	
0614	Autorizzazione al trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (art. 27 del citato decreto n. 1443 del 1927).	309,87	
0615	Autorizzazione alla iscrizione di ipoteche sulle miniere e loro pertinenze (art.22, secondo comma, del citato decreto n. 1443 del 1927)	36,15	
0616	Permesso per la ricerca di idrocarburi (art.2 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n.6, sostituito dagli articoli 57 e 69 della legge 21 luglio 1967, n. 613).	500,00	
0617	Concessione per la coltivazione di aree sulle quali sono stati rinvenuti idrocarburi (art. 13 della legge 14 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'art. 62 della legge 21 luglio 1967, n.613).	568,10	
0618	Permessi e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sul mare territoriale e nella piattaforma continentale (citata legge n. 613 del 1967; art. 3, comma 2, lett. d), L.R. 28-12-2004, n. 17 e s.m.i.): a)permessi di prospezione b)permessi di ricerca c)proroga di permessi di ricerca d)concessioni di coltivazione e)proroga della coltivazione f)ampliamento della concessione di coltivazione	150,00 600,00 300,00 1200,00 400,00 1200,00	
0619	Autorizzazione al trasferimento di quote del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione di idrocarburi (articoli 10 e 18 della citata legge n. 613 del 1967)	3.098,74	

RICERCA ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE

CODICE	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0620	Autorizzazioni relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee (articoli 95 e 98 del T.U. n. 1775 del 1973; art. 3, comma 2, lett. e), L.R. 28-12-2004, n. 17 e s.m.i.).	120,00	

DEMANIO MARITTIMO

CODICE	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0803	<p>Concessioni relative all'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale a fini diversi da quelli indicati al codice 804, nonché di zone portuali della navigazione interna (art.36, 46, 52, 58 e 59 del codice della navigazione); art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398; art. 10 del regolamento 15 febbraio 1952, n. 328 e art. 6 del regolamento 28 giugno 1949, n.631):</p> <p>a)per un tempo non superiore a quattro anni b)per un tempo superiore a quattro anni</p> <p>NOTE: La tassa di cui al codice 803 è dovuta anche per l'esercizio di commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo (art.2 della legge 13 maggio 1976, n. 398), nonché per l'autorizzazione al subingresso nella concessione in relazione alla durata residua della stessa. In caso di diniego della rinnovazione dopo l'utilizzo per qualsiasi tempo della concessione provvisoria (art.10 del citato regolamento n. 328 del 1952), la tassa pagata non è rimborsabile.</p>	61,97 309,87	
0804	Concessioni relative all'occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per l'impianto di stabilimenti di tonnare o altri stabilimenti da pesca fissi, per l'esecuzione di opere occorrenti per l'allevamento di pesci, di crostacei e di molluschi, per lo sfruttamento dei banchi di coralli o di spugne o per altri fini di pesca (art.222 del codice della navigazione).	129,11	
0805	Licenza per l'estrazione o la raccolta di rena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale (art.51 del codice della navigazione).	36,15	

PESCA

CODICE	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0806	Autorizzazione per l'esercizio dell'industria di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli di qualsiasi specie (art.1, terzo comma, della legge 4 luglio 1929, n. 1315).	129,11	

RICONOSCIMENTO LEGALE E PAREGGIAMENTO DI SCUOLE NON STATALI

CODICE	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0901	Riconoscimento legale e pareggiamento di scuole non statali elementari e secondari di ogni ordine e grado (articolo 105 del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054; articolo 16 del regolamento 6 giugno 1925, numero 1084; regio decreto 15 maggio 1930, numero 1170; articolo 2 del regio decreto legislativo 2 dicembre 1935, numero 2081, articoli 6 e 8 della legge 19 gennaio 1942, numero 86; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, numero 212). Concessione per l'apertura e il funzionamento di scuole non statali legalmente riconosciute e pareggiate (art.11 L. 19/1/1942, n.86, e art. 5 del		

D.LL. 24/5/1945, n.512).		
a)tassa di rilascio	129,11	
b)annuale:		
1)per ogni classe delle scuole pareggiate	25,82	
2)per ogni classe collaterale delle scuole pareggiate	15,49	
3)per ogni classe delle scuole riconosciute	51,65	
4)per ogni classe collaterale delle scuole riconosciute	25,82	

ATTIVAZIONE STABILIMENTI PER ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

CODICE	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0117	Tassa di concessione regionale per l'attivazione degli stabilimenti da adibire alla produzione, alla trasformazione e al commercio all'ingrosso degli alimenti di origine animale. Tassa per l'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e dell'applicazione del sistema HACCP ai sensi dei regolamenti (CE) n.852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento europeo. L.R. 8/2/2007, n .2, art.5	600,00	

AUTORIZZAZIONI, LICENZE E ISCRIZIONI DI ATTIVITA' NON ELENcate NEI PRECEDENTI CODICI DI TARIFFA

CODICE	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0501	Autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate in altri articoli della presente tariffa, richiesta dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri a)attività industriali o commerciali b)professioni c)arti e mestieri	180,76 61,97 25,82	

CODICE	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0502	Concessione per derivazioni ad uso irriguo a) e per derivazioni ad uso diverso dall'irriguo b) a) concessioni per derivazioni ad uso irriguo: L'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 67 prevede che ai provvedimenti di competenza regionale concessori di derivazione di acque pubbliche, comprese quelle dei canali demaniali, per uso irriguo in agricoltura, le tasse sulle concessioni governative, di cui al 106 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, si applicano, in relazione alla quantità di acqua assegnata, nella misura appresso indicata: 1) da 0,01 a litri 2 al minuto secondo 2) da 2,01 a litri 4 al minuto secondo 3) da 4,01 a litri 6 al minuto secondo	5,16 10,33 15,49	

4) da 6,01 a litri 10 al minuto secondo	25,82
5) da 10,01 a litri 15 al minuto secondo	36,15
6) da 15,01 a litri 20 al minuto secondo;	51,64
7) da 20 litri, per ogni 10 litri o fraz. di 10 litri in più al minuto secondo	25,82
Per le concessioni in cui la quantità di acqua assegnata non sia rapportata a litri al minuto secondo, la tassa prevista si applica, in relazione alla superficie del terreno irrigato:	
1) da 0,01 ad ettari 2	5,16
2) da 2,01 ad ettari 4	10,33
3) da 4,01 ad ettari 6	15,49
4) da 6,01 ad ettari 10	25,82
5) da 10,01 ad ettari 15	36,15
6) da 15,01 ad ettari 20	51,64
7) oltre 20 ettari, per ogni 10 ettari o fraz. di 10 ettari in più	25,82
I decreti di varianti a preesistenti derivazioni sono soggetti alle sopraindicate voci di tassa nella seguente misura:	
➤ varianti sostanziali: stessa misura del rilascio;	
➤ variazioni non sostanziali: 1/ 5 della misura prevista per il rilascio.	
Le varianti sostanziali e le variazioni non sostanziali sono rispettivamente delle modifiche tecniche fondamentali o non fondamentali alle opere tecniche delle già esistenti derivazioni ed il giudizio, per tali distinzioni, è riservato agli organi tecnici competenti.	
b)Concessioni per derivazioni ad uso diverso dall'irriguo (D.M. 20/08/1992)	
b.1) Nuove concessioni e varianti sostanziali	
grandi derivazioni	
piccole derivazioni	6.197,48
b.2) Varianti non sostanziali	309,87
grandi derivazioni	
piccole derivazioni	1.291,14
	61,97